

# SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1582-B)

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 4<sup>a</sup> Commissione permanente (Giustizia) della Camera dei deputati  
nella seduta del 24 maggio 1961 (V. Stampato n. 94)*

*modificato dalla 8<sup>a</sup> Commissione permanente (Agricoltura e alimentazione) del Senato  
della Repubblica nella seduta del 12 luglio 1961*

*modificato dalla 4<sup>a</sup> Commissione permanente (Giustizia) della Camera dei deputati  
nella seduta del 25 ottobre 1961 (V. Stampato n. 94-B)*

**d'iniziativa del deputato DE VITA**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 9 novembre 1961*

Modificazione alla legge 27 ottobre 1957, n. 1031

### DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

*Articolo unico.*

L'articolo 10-*bis* introdotto nel decreto-legge 14 settembre 1957, n. 812, dalla legge di conversione del decreto stesso 27 ottobre 1957, n. 1031, è sostituito dal seguente:

« Chiunque prepara, a scopo di commercio, mosti, vini, vini speciali, di cui all'articolo 50 del vigente regolamento per l'esecuzione del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033 (regio decreto 1° luglio 1926, n. 1361), impiegando in tutto o in parte zuccheri o materie zuccherine o fermentate diverse da quelle provenienti dall'uva fre-

### DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

*Articolo unico.*

L'articolo 10-*bis* introdotto dalla legge 27 ottobre 1957, n. 1031, è sostituito dal seguente:

« Chiunque prepara, a scopo di commercio, mosti, vini, vini speciali, impiegando in tutto o in parte zuccheri o materie zuccherine o fermentate diverse da quelle provenienti dall'uva fresca o leggermente appassita, è punito con la reclusione fino a un anno e con la multa da lire 50 mila a lire 100 mila per ogni quintale di prodotto. Nei

sca o leggermente appassita, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a un milione. Nei casi di particolare gravità la pena è aumentata. I prodotti oggetto della violazione ed i mezzi adoperati per la frode, nonchè il macchinario e tutto il materiale mobile esistente nelle fabbriche e nei magazzini a queste annessi, sono confiscati, sempre che siano serviti alla consumazione del reato.

Resta salvo l'impiego dello zucchero (saccarosio) nei limiti esplicitamente consentiti dalle norme vigenti di disciplina della produzione ».

casi di particolare gravità la pena è aumentata fino al doppio. I prodotti oggetto della violazione ed i mezzi adoperati per la frode, nonchè il macchinario e tutto il materiale mobile esistente nelle fabbriche e nei magazzini annessi, sono confiscati, sempre che siano serviti alla consumazione del reato.

*Identico.*